

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Giugno 2022

LEGISLAZIONE

(di Laura Notaro e Laura Ricci)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute in provvedimenti normativi pubblicati in **G.U. nel periodo compreso tra il 28.5.22 e il 30.6.2022.**

LEGGE 17.6.2022 n. 71

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Entrata in vigore del provvedimento: 21.6.2022.

La l. n. 71/2022 contiene sia deleghe legislative che disposizioni immediatamente precettive.

Il **Capo I** della legge n. 71/2022 (artt. 1-6) conferisce al governo la **delega** ad adottare decreti legislativi relativamente a quattro materie:

- a) la revisione dell'**assetto ordinamentale della magistratura**, per assicurare la trasparenza e la valorizzazione del merito per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e per la riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici;
- b) la razionalizzazione del funzionamento del **Consiglio superiore della magistratura** per assicurarne la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità;
- c) la modifica dei **presupposti per l'accesso alla magistratura**;
- d) il riordino della disciplina del **collocamento fuori ruolo** dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Il **Capo V** della l. n. 71/2022 (artt. 40) **delega** il governo ad adottare decreti legislativi in materia di **ordinamento giudiziario militare**.

In particolare, al legislatore delegato è conferito il potere di adeguare la disciplina della magistratura militare a quella della magistratura ordinaria, in quanto compatibile, in particolare in materia di accesso, stato giuridico, requisiti e valutazioni di professionalità, e di prevedere che al Consiglio superiore della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura (art. 40, comma 2, lett. a e d).

Il **Capo II** della legge n. 71/2022 (artt. 7-14) modifica disposizioni in materia di **ordinamento giudiziario**.

In particolare, interviene sul r.d 30.1.1941 n. 12 in materia di pianta organica e competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione (art. 7, che sostituisce l'art. 115 dell'ordinamento giudiziario) e in materia di incompatibilità (art. 8, che interviene sugli artt. 7-bis, 7-ter, 18, 19 e 194 dell'ordinamento giudiziario).

Inoltre, introduce modifiche relativamente all'aspettativa per infermità (art. 9, che interviene sull'art. 3 del d.lgs. 31.5.1946 n. 511), ai corsi di formazione per le funzioni direttive (art. 10, che modifica il d.lgs. 30.1.2006, n. 26) e agli illeciti disciplinari (art. 11, che modifica il d.lgs. 109/2006).

Infine, dispone una riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (art. 13, che modifica il d.lgs. 20.2.2006 n. 106) e interviene in materia di accesso alla magistratura (art. 12, che modifica il d.lgs. 5.4.2006 n. 160).

Il **Capo III** della legge n. 71/2022 (artt. 15-20) detta disposizioni in materia di **eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni** politiche e amministrative **o di assunzione di incarichi** a livello nazionale, regionale o locale.

Il **Capo IV** della legge n. 71/2022 (artt. 21-39) modifica direttamente la disciplina della costituzione e del funzionamento del **Consiglio superiore della magistratura**, intervenendo sul testo della legge 24.3.1958 n. 195.

In primo luogo, vengono modificati il numero dei componenti e il quorum deliberativo del Consiglio superiore della magistratura, la composizione delle Commissioni e il numero dei componenti della sezione disciplinare (artt. 21-24, che intervengono sugli artt. 1, 3, 4, 5 della l. n. 195/1958). Si interviene, inoltre, sulla composizione della segreteria (art. 25) e sulla selezione dei componenti esterni assegnati al servizio studi e documentazione (art. 27).

Viene ridotta la durata della vigenza delle tabelle degli uffici giudiziari (art. 28, che interviene sull'art. 10-bis della l. n. 195/1958) e diventa obbligatoria l'adozione di un regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio (art. 29, che interviene sull'art. 20 della l. n. 195/1958).

Si modifica, inoltre, il procedimento di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura (artt. 30-35), intervenendo sugli artt. 23, 24, 25 e 26 della l. n. 195/1958 in materia di elettorato attivo e passivo, convocazione, votazione e scrutinio. Completano l'intervento di riforma le norme riguardanti le indennità dei componenti (art. 37, che interviene sull'art. 40 della l. 195/1958) e il loro ricollocamento in ruolo al termine dell'incarico (art. 38)

Legislazione UE

[REGOLAMENTO \(UE\) 2022/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30.5.2022 relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale \(sistema e-CODEX\) e che modifica il regolamento \(UE\) 2018/1726](#)

Il regolamento detta una disciplina tesa all'implementazione di un «sistema di comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati online (*e-Justice Communication via Online Data Exchange system*) («sistema e-CODEX»)), cioè uno «strumento concepito specificamente per facilitare lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale», con l'obiettivo di «migliorare l'efficienza della comunicazione transfrontaliera tra autorità competenti e facilitare l'accesso alla giustizia per cittadini e imprese». In ogni caso, il regolamento non prevede l'adesione obbligatoria degli Stati membri a tale sistema.

Da un punto di vista strettamente operativo, si prevede che prima del passaggio di consegne del sistema e-CODEX all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (**eu-LISA**) - istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio -, «il sistema e-CODEX sarà gestito da un consorzio di Stati membri e organizzazioni con finanziamenti a titolo dei programmi dell'Unione («entità che gestisce il sistema e-CODEX»)).

Il regolamento disciplina, dunque, nel dettaglio i seguenti profili (art. 1):

- a) la definizione, la composizione, le funzioni e la gestione del sistema e-CODEX;
- b) le responsabilità dell'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) in relazione al sistema e-CODEX;
- c) le responsabilità della Commissione, degli Stati membri e delle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati;
- d) il quadro giuridico per la sicurezza del sistema e-CODEX».

Fornite una serie di definizioni (art. 3) e specificata la necessità di assicurare in questo contesto la salvaguardia dei diritti fondamentali (ed in particolare il diritto di accesso effettivo alla giustizia, il diritto a un equo processo, il principio di non discriminazione, il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza) (art. 4), il regolamento detta poi una serie di regole relative a composizione, funzioni e responsabilità in relazione al sistema e-CODEX (capo 2). Alla Commissione, ad esempio, si attribuisce la funzione di dettare «tecniche minime e gli standard tecnici minimi, anche per la sicurezza e i metodi di verifica dell'integrità e dell'autenticità, su cui si basano le componenti del sistema e-CODEX» (art. 6), mentre, rispetto alle entità che gestiscono i punti di accesso al sistema, si specifica, ad esempio, che «[l]a

responsabilità di eventuali danni derivanti dal funzionamento di un punto di accesso e-CODEX autorizzato e di eventuali sistemi connessi, sulla base della legge applicabile» è a carico di queste ultime (art. 9). In generale, sono previste in questo capo regole operative, organizzative e di salvaguardia della sicurezza della struttura informatica oltretché di garanzia dell'indipendenza della magistratura.

Il capo 3, infine, contiene disposizioni di modifica del regolamento (UE) 2018/1726 (relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011).

[REGOLAMENTO \(UE\) 2022/991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8.6.2022 che modifica il regolamento \(UE\) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione](#)

Preso atto del fatto che «[i]l panorama della sicurezza in Europa è mutevole, ed è caratterizzato da minacce sempre più complesse e in costante evoluzione» dove «[t]erroristi e altri criminali sfruttano la trasformazione digitale e le nuove tecnologie, in particolare l'interconnettività e i confini sempre più labili fra il mondo fisico e quello digitale (...) facendo ricorso a strumenti che si servono della tecnologia per moltiplicare ed espandere la gamma e la portata delle loro attività criminali» e che «[m]inacce in evoluzione e complesse si diffondono a livello transfrontaliero» per affrontare le quali «non è sufficiente agire a livello nazionale e cooperare a livello transfrontaliero», l'obiettivo del regolamento è «attribuire a Europol compiti aggiuntivi così da consentirle di sostenere meglio le autorità competenti nazionali degli Stati membri, preservando appieno le competenze degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE)». Obiettivo cui si accompagna la necessità di affiancare a questo «rafforzamento del mandato di Europol» «un potenziamento delle garanzie dei diritti fondamentali, nonché dall'aumento della rendicontabilità, della responsabilità e del controllo, compresi il controllo di natura parlamentare e il controllo attraverso il consiglio di amministrazione di Europol («consiglio di amministrazione»)» oltretché di prevedere l'aumento della dotazione di «risorse umane e finanziarie adeguate a sostenere i suoi compiti aggiuntivi».

Per un'analisi di dettaglio si rinvia al testo del regolamento (UE) 2016/794 come consistentemente modificato dal regolamento in commento.

CORTE COSTITUZIONALE
(di Karma Natali)

C. cost., 30.6.2022 n. 163 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224 co. 3 d.lgs. 30.4.1992 n. 285, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186 co. 2 lett. *b* e *c* del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.

Il Giudice di pace di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 co. 3 d.lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 186 co. 9-*bis* del medesimo decreto legislativo, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, previo accertamento delle condizioni di legge, disponga la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida. In particolare, si rilevava che l'art. 224 co. 3 d.lgs. 285/1992 determina una irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza che abbia ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova (concludendo tale esperienza con profitto) e l'imputato per il medesimo reato la cui pena sia stata sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità a norma dell'art. 186 co. 9-*bis* d.lgs. 285/1992: perché solo in quest'ultimo caso lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità avrebbe comportato la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente.

Illustrato il quadro normativo di riferimento, la Corte costituzionale ha giudicato la questione fondata, precisando che la censura si intendeva promossa limitatamente alle ipotesi di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui alle lett. *b* e *c* dell'art. 186 co. 2 d.lgs. 285/1992; a condizione che non ricorra la fattispecie indicata nel co. 2-*bis*, vale a dire sempre che dalla guida in stato di ebbrezza non sia derivato un incidente stradale (§3.2). Il Giudice delle leggi giunge a tale conclusione valorizzando tre fattori: a) «la connotazione sanzionatoria dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati adulti»; b) «la funzione premiale del lavoro di pubblica utilità disciplinato dal comma 9-*bis* dell'art. 186 cod. strada, pena sostitutiva il cui positivo svolgimento determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato, della riduzione a metà della durata della sospensione della patente e della revoca della confisca del veicolo»; c) «la “piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto”», quando la messa alla prova sia stata concessa in un procedimento per il reato di guida

sotto l'influenza dell'alcool (fuori dalle ipotesi di cui all'art. 186 co. 2-*bis*), in quanto sia il lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 9-*bis* sia la messa alla prova ex art. 168-*bis* Cp «consistono nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività» (§5).

Al cospetto di una prestazione analoga (il lavoro di pubblica utilità) e a fronte del medesimo effetto dell'estinzione del reato, infatti, è manifestamente irragionevole che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente venga ridotta alla metà solo nel caso di positivo svolgimento del lavoro sostitutivo: e ciò anche considerato che la messa alla prova risulta una misura «più articolata ed impegnativa, giacché subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e comportante [...] condotte riparatrici da parte dell'imputato, nonché l'affidamento dello stesso al servizio sociale» (§5.1).

Proseguendo un cammino già precedentemente intrapreso (si veda Corte cost., 24.4.2020 n. 75), la Corte ha dunque dichiarato illegittimo l'art. 224 co. 3 d.lgs. 285/1992, «nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà».

C. cost., 24.6.2022 n. 159 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 Cpp, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12 co. 8 della l. 11.2.1992 n. 157, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

Investito del processo penale a carico di una persona imputata del reato di cui all'art. 590 co. 2 in relazione all'art. 583 co. 1 Cp per aver causato colposamente lesioni gravi ad altra persona esplodendo un colpo di arma da fuoco nell'ambito di una battuta di caccia, il Tribunale ordinario di Roma (in composizione monocratica) ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 83 Cpp, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12 co. 8 l. 11.2.1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. Tale disposizione viene ritenuta in contrasto con l'art. 3 co. 1 Cost. (per irragionevole disparità di trattamento dell'imputato rispetto al convenuto dell'azione risarcitoria esercitata nel processo civile, al quale è riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore) e con l'art. 24 Cost. (perché l'imputato nei cui confronti è proposta una domanda risarcitoria nel processo penale verrebbe

privato del diritto di difendersi con gli stessi strumenti e con le stesse garanzie accordate al convenuto in sede civile con identica azione).

La Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione sollevata in relazione all'art. 3 co. 1 Cost., ritenendo assorbita quella formulata in ordine all'art. 24 Cost. L'apparato argomentativo della pronuncia in esame muove da una minuziosa ricostruzione delle decisioni in materia (§§ 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4), nell'ottica di esplicitare le ragioni che hanno indotto la giurisprudenza a liquidare in plurime occasioni i dubbi di costituzionalità manifestati sull'art. 83 Cpp, che come noto assegna solo alla parte civile e, eccezionalmente, al pubblico ministero la facoltà di citare nel processo penale il responsabile civile: Corte cost., 21.2.2018 n. 34; Corte cost., 29.9.2004 n. 300; Corte cost. 23.3.2001 n. 75; nonché, in relazione al codice abrogato – e dunque in merito agli artt. 107 e 110 Cpp 1930 – Corte cost., 16.2.1982, n. 38. Peculiare, invece, l'ipotesi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti prevista dalla l. 24.12.1969 n. 990, in ordine alla quale la Corte aveva riscontrato l'illegittimità della disposizione, così abilitando l'imputato alla chiamata dell'assicuratore nel processo penale (Corte cost., 16.4.1998 n. 112).

Pur confermando la specificità di questa fattispecie rispetto alla generalità dei casi di responsabilità civile per fatto altrui, il Giudice delle leggi ha evidenziato che nella sentenza del 1998 erano stati individuati due elementi che consentivano di inquadrare l'assicuratore della responsabilità civile automobilistica nella figura del responsabile civile delineata dall'art. 185 co. 2 Cp: la previsione di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e il litisconsorzio necessario fra responsabile del danno e assicuratore nel giudizio promosso contro quest'ultimo. Si osservava, inoltre, che la possibilità offerta al danneggiante in sede civile di chiamare in causa l'assicuratore risultava connessa «al diritto dell'assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al contrario escluso per l'assicuratore» (Corte cost. 23.3.2001 n. 75). Si registrava, quindi, una «funzione plurima» del rapporto di garanzia (destinato a salvaguardare sia la vittima sia il danneggiante): e a tale funzione si facevano corrispondere, anche nel processo penale, i poteri di "chiamata" riconosciuti in sede civile.

Ora, per la Corte, «il solo elemento realmente indispensabile affinché l'assicuratore del danneggiante possa essere qualificato come responsabile civile è la previsione normativa – nella specie riscontrabile – dell'azione diretta del danneggiato: previsione a fronte della quale, nel caso in cui il fatto illecito dell'assicurato integri un'ipotesi di reato, l'assicuratore deve considerarsi obbligato verso la vittima, in virtù di una disposizione della legge civile, a risarcire i danni causati dal reato in solido con l'imputato, conformemente allo schema delineato dal codice penale» (§3.3). Anche nella fattispecie in esame, dunque, è stata ravvisata la medesima ingiustificata disparità

di trattamento – già rilevata dalla sentenza del 1998 – tra l'imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e il convenuto con la stessa azione in sede civile: una «disparità di trattamento a fronte della quale l'effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo» instaurato ex art. 12 co. 8 l. 157/1992 «rischia di rimanere compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese» (§3.6). Conseguentemente, l'art. 83 Cpp è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria» prevista dall'art. 12 co. 8 l. 157/1992 «l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato».

C. cost., 16.6.2022 n. 149 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 Cpp, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter l. 22.4.1941 n. 633 che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge.

La questione giudicata dalla Corte costituzionale sorge nell'ambito di un procedimento instaurato a carico di un imputato accusato del reato previsto dall'art. 171-ter co. 1 lett. b l. 22.4.1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) per avere, a fini di lucro, detenuto per la vendita e riprodotto abusivamente opere letterarie fotocopiate oltre il limite consentito. Constatato che l'interessato era già stato sanzionato per la medesima condotta con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 174-bis l. n. 633/1941, l'autorità procedente (il Tribunale ordinario di Verona) aveva sollevato dubbi di costituzionalità dell'art. 649 Cpp per violazione dell'art. 117 co. 1 Cost, in relazione all'art. 4 Protocollo n. 7 Cedu. In particolare, tale disposizione veniva censurata «nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato, al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli».

Premesso che «la diretta applicabilità dell'art. 50 CDFUE non può essere di ostacolo all'intervento [della] Corte» costituzionale (§ 2.2.2), il Giudice delle leggi ha dichiarato la questione fondata, pur precisando ulteriormente il *petitum* indicato nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione. Oggetto del giudizio è, infatti, il doppio binario

sanzionatorio previsto dalla legislazione italiana in materia di protezione del diritto d'autore, e segnatamente l'estendibilità dell'art. 649 Cpp all'ipotesi in cui l'imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter l. n. 633/1941 sia già stato sottoposto, per il medesimo fatto, a sanzione amministrativa ex art. 174-bis della stessa legge (§4).

Effettuata tale specificazione e ricostruiti i presupposti per l'operatività del *ne bis in idem* convenzionale (si veda §§ 5.1, 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3), la Corte ha in primo luogo rilevato che la disciplina in esame – cioè quella stabilita dalla l. n. 633/1941 – «è interamente costruita attorno a un sistema di “doppio binario” sanzionatorio» (§5.2.1). Ciò emerge, in particolare, in relazione agli artt. 171-ter e 174-bis: «rispetto all'area in cui i due illeciti si sovrappongono – rappresentata dall'insieme dei fatti materiali descritti dall'art. 171-ter in concreto commessi con dolo – le due disposizioni fanno sì che il loro autore sia sanzionato più volte per un *idem factum*» (§5.2.2). I procedimenti finalizzati all'irrogazione delle due sanzioni – formalmente penali e amministrative, ma sostanzialmente entrambe di natura punitiva – non possono tuttavia ritenersi avvinti da una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta. Con la conseguenza che il sistema di doppio binario apprestato dalla disciplina *de qua* non appare congegnato per assicurare una risposta unitaria agli illeciti in materia di violazioni del diritto d'autore (§5.2.3).

Pur nella consapevolezza che la decisione *de qua* non è idonea «a evitare tutte le possibili violazioni del diritto al *ne bis in idem*» fisiologicamente create dalla l. n. 633/1941 (§7), la Corte ha pertanto dichiarato incostituzionale l'art. 649 Cpp «nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter [...] che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis» (§6).

C. cost., 14.6.2022 n. 148 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 co. 3 Cpp sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 co. 1 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 Cedu e all'art. 14 §3 lett. g Pidcp), dal Tribunale ordinario di Firenze. Con due ordinanze del medesimo tenore, il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 co. 3 Cpp, nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi indicati debbano essere rivolti alla persona cui sia contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 co. 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (T.U. stupef.), o che sia già raggiunta da elementi indizianti di tale illecito, allorché la stessa sia sentita in relazione ad un reato collegato ai sensi dell'art. 371 co. 2 lett. b Cpp: censure formulate in ordine agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) e all'art. 14 § 3 lett. g del Patto

internazionale sui diritti civili e politici (Pidcp). In entrambi i giudizi, il rimettente doveva procedere alla convalida dell'arresto in flagranza degli indagati e/o alla decisione sulla richiesta di misure cautelari formulata dal pubblico ministero ex artt. 449 co. 1 e 391 co. 4 e 5 Cpp per il delitto di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità (art. 73 co. 5 T.U. stupef.). In questo contesto, il giudice *a quo* dubitava della possibilità di utilizzare come prova i verbali di sommarie informazioni rese da due persone colte dalla polizia nell'atto di acquistare sostanze stupefacenti dagli arrestati, in ragione del fatto che ai dichiaranti – sebbene punibili ex art. 75 T.U. stupef. – non erano stati formulati gli avvertimenti previsti dall'art. 64 co. 3 Cpp nei confronti delle persone sottoposte alle indagini. Benché qualificate come amministrative, le sanzioni indicate nell'art. 75 T.U. stupef., infatti, avrebbero – secondo il rimettente – natura sostanzialmente punitiva.

La Corte ha giudicato le questioni non fondate, sconfessando l'assunto di base dell'argomentazione illustrata dal rimettente, vale a dire la natura punitiva della sanzione ex art. 75 T.U. stupef. Il ragionamento condotto dal Giudice delle leggi muove dal presupposto che «l'elevata carica di afflittività» delle sanzioni previste dalla normativa in esame «rispetto ai diritti fondamentali sui quali esse incidono non esclude, di per sé stessa, la loro finalità preventiva, né depone univocamente nel senso di una loro natura "punitiva"» (§4.2.3). Il ventaglio di sanzioni spiegato dall'art. 75 co. 1 T.U. stupef., infatti, può comportare prescrizioni analoghe a quelle previste dal codice antimafia per la misura della sorveglianza speciale: fattispecie alla quale la Corte costituzionale – condividendo le valutazioni espresse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte eur. GC, 23.2.2017, De Tommaso c. Italia) – ha già riconosciuto una finalità preventiva (Corte cost., 27.2.2019 n. 24).

Nell'analizzare in quest'ottica le sanzioni previste dall'art. 75 co. 1 T.U. stupef. (si veda, nel complesso, il §4.2.4), il Giudice delle leggi ha inoltre riscontrato una «finalità spiccatamente preventiva» nella sospensione della patente o nel divieto di conseguirla per un periodo fino a tre anni di cui alla lett. *a*. Discostandosi dalle valutazioni operate in ordine alla revoca della patente disposta dal giudice penale per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime ex artt. 589-bis e 590-bis Cp (Corte cost., 16.4.2021 n. 68), la Corte ha qui valorizzato le peculiarità dell'ipotesi regolata dall'art. 75 T.U. stupef., e segnatamente la circostanza che essa è disposta dall'autorità amministrativa in conseguenza dell'accertamento di un fatto non qualificato dall'ordinamento come reato.

Rilevata la natura preventiva delle "sanzioni" indicate nell'art. 75 T.U. stupef., la Corte ha infine chiarito che tale connotato «segna anche il limite dei poteri dell'autorità amministrativa nell'esercizio della propria discrezionalità» (§4.2.5). Nel decidere in ordine all'*an*, alla tipologia e alla durata delle sanzioni da irrogare in concreto, dunque,

il prefetto deve «orientarsi alla logica preventiva che sorregge la scelta legislativa», giustificando ogni determinazione relativa alla sanzione «al metro dei criteri di idoneità, necessità e proporzionalità rispetto alle legittime finalità di ciascuna» misura, «alla luce delle caratteristiche del caso concreto, e segnatamente della peculiare situazione del destinatario delle misure» (§4.2.5).

In conclusione – fatta salva l'eventualità di «puntuali verifiche relative alla legittimità costituzionale di singoli aspetti della disciplina di cui all'art. 75» T.U. stupef. (§ 4.2.6) – la Corte ha escluso che le sanzioni *de quibus* siano, nel loro complesso, connotate da natura e finalità punitiva, conseguentemente dissipando i dubbi sollevati dal rimettente circa l'applicabilità della disciplina *ex art.* 64 Cpp.

C. cost., 14.6.2022 n. 146 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 Cpp, nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12 co. 1 lett. *b* Cpp, la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli.

La vicenda che ha dato origine alla pronuncia *de qua* riguardava un procedimento instaurato mediante decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di un'imputata per il reato di cui all'art. 44 co. 1 lett. *b* d.P.R. 6.6.2001 n. 380 a cui, successivamente all'apertura del dibattimento, erano stati contestati ulteriori reati connessi al primo *ex art.* 12 co. 1 lett. *b* Cpp. Ricevuta dal difensore un'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice *a quo* aveva osservato che tale richiesta può essere di regola formulata prima dell'apertura del dibattimento di primo grado (art. 464-*bis* co. 2 Cpp). Il tribunale ordinario di Palermo ha così sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 517 Cpp, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova, relativamente al reato concorrente oggetto di nuova contestazione.

La Corte ha condiviso le censure del rimettente. L'impianto argomentativo della decisione in esame poggia sulle pronunce che già hanno aperto alla presentazione di una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova a fronte della nuova contestazione di una circostanza aggravante e di un fatto diverso: si veda Corte cost., 5.7.2018 n. 141 (illegittimità costituzionale dell'art. 517 Cpp, nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova) e Corte cost. 11.2.2020 n. 14 (illegittimità costituzionale dell'art. 516 Cpp, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al

giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova). Stante l'omogeneità delle situazioni considerate, la Corte ha affermato che la facoltà di chiedere la messa alla prova deve essere riconosciuta all'imputato anche nell'ipotesi di nuove contestazioni di reati connessi *ex art. 517 Cpp (§2.2)*. «Fatto diverso e reato connesso, entrambi emersi per la prima volta in dibattimento, integrano, infatti, evenienze processuali che, sul versante dell'accesso ai riti alternativi, non possono non rappresentare situazioni fra loro del tutto analoghe» (Corte cost., 11.4.2019 n. 82). Nel giungere a tale conclusione, il Giudice delle leggi ha peraltro precisato che la previsione dell'art. 168-*bis* co. 4 Cp (per cui la sospensione «non può essere concessa più di una volta») «non esclude [...] la concedibilità della messa alla prova ogniqualvolta venga contestato più di un reato, quando [...] per ciascuno dei reati in concorso sia astrattamente applicabile l'istituto della messa alla prova» (§2.3). In questi casi, l'imputato dovrà piuttosto scegliere se chiedere l'accesso al rito o se proseguire il processo nelle forme ordinarie rispetto a tutti i reati. È la vocazione risocializzante dell'istituto, infatti, ad opporsi «alla possibilità di una messa alla prova “parziale”, ossia relativa ad alcuni soltanto dei reati contestati» (§2.4).

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

[C.G. UE, 30.6.2022, I.R., C-105/21](#)

«1) Gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto di libera circolazione e di soggiorno nonché i principi di equivalenza e di fiducia reciproca devono essere interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria emittente di un mandato d'arresto europeo, adottato in forza della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, non ha alcun obbligo di trasmettere alla persona oggetto di tale mandato d'arresto la decisione nazionale relativa all'arresto di tale persona e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione, fintantoché detta persona si trova nello Stato membro di esecuzione di detto mandato d'arresto e non è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro emittente del medesimo.

2) Il principio del primato del diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che impone all'autorità giudiziaria emittente di procedere, quanto più possibile, a un'interpretazione conforme del suo diritto nazionale che le consenta di garantire un risultato compatibile con lo scopo perseguito dalla decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, la quale osta a che, in forza del diritto nazionale, tale autorità sia tenuta a trasmettere alla persona oggetto di un mandato d'arresto europeo, prima della sua consegna alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, la decisione nazionale relativa al suo arresto e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione.».

Il giudice rimettente, dovendo emettere un mandato di arresto europeo ("MAE"), si domanda se debba essere comunicata al soggetto destinatario del MAE anche la decisione nazionale di arresto, al fine di consentirgli di contestarla in pendenza della procedura esecutiva del MAE. Infatti, la normativa sovranazionale prevede che la decisione di arresto posta alla base del MAE possa essere oggetto di un ricorso nello Stato di emissione solo nel momento in cui la procedura di riconoscimento è terminata e il soggetto trasferito dallo Stato richiesto a quello richiedente; al contrario, nello stato di esecuzione è previsto un'impugnazione avverso la decisione di riconoscimento del MAE. Il giudice rimettente ritiene che, alla luce del diritto a un ricorso effettivo, del principio di equivalenza e del principio di fiducia reciproca, sia necessario consentire di azionare i due rimedi contestualmente.

La Corte rileva come la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al MAE ("DQ MAE"), preveda che lo stesso debba contenere informazioni analoghe a quelle previste dalla

direttiva 2012/13/UE, relativa al diritto di informazione nei procedimenti penali; ne consegue che il destinatario del MAE deve essere informato, nello Stato di esecuzione, del motivo dell'arresto.

Il diritto a un ricorso effettivo previsto dall'art. 47 della Carta di Nizza, secondo la Corte, «non richiede che il diritto di ricorso previsto dalla normativa dello Stato membro emittente avverso la decisione di emettere un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale possa essere esercitato prima della consegna della persona interessata alle autorità competenti di tale Stato membro» (§44). I giudici del Lussemburgo rilevano altresì che la struttura del MAE prevede un duplice livello, da rinvenirsi il primo nel mandato di arresto nazionale e il secondo nel mandato di arresto europeo. Per la Corte è sufficiente che almeno una delle due decisioni sia «conforme ai requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva» (§51); d'altronde «la tutela conferita dagli articoli 6 e 47 della Carta non esige in alcun modo che alla persona ricercata sia garantito un terzo livello di tutela giudiziaria, come quello, ipotizzato dal giudice del rinvio, nel quale tale persona avrebbe il diritto di ricevere, ancora prima della sua consegna alle autorità dello Stato membro emittente, la decisione nazionale di arresto sulla quale si è basato il mandato d'arresto europeo e le informazioni relative alle possibilità di ricorso contro tale decisione» (§52).

Con riferimento alla prospettata violazione del principio di equivalenza, la Corte rileva come lo stesso sia applicabile solo qualora la persona destinataria di un MAE sia consegnata allo Stato di emissione, poiché è da quel momento che «tale persona deve beneficiare, conformemente a tale principio, in riferimento alle modalità procedurali non previste dal diritto dell'Unione, degli stessi diritti procedurali di cui beneficia una persona detenuta nello stesso Stato membro in forza del solo diritto nazionale, in quanto le loro situazioni sono, in tale momento, comparabili» (§65).

Infine, con riferimento alla paventata violazione del principio di fiducia reciproca, i giudici sovranazionali ritengono che la mancata previsione della trasmissione e comunicazione della decisione di arresto costituisca «un'espressione di tale principio» (§67), in quanto la DQ MAE è volta a facilitare e accelerare la cooperazione giudiziaria «allo scopo di contribuire a realizzare l'obiettivo assegnato all'Unione europea di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull'elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri» (§68).

Il rimettente si interroga altresì in merito alla conformità al diritto UE di una normativa nazionale che imponga la trasmissione, contestualmente al MAE, della decisione di arresto nazionale e consenta l'esperimento di un ricorso avverso quest'ultima nello Stato di emissione prima della consegna.

La Corte rileva che la comunicazione della decisione di arresto nazionale al soggetto destinatario del MAE è contraria alle esigenze di celerità e semplificazione previste

dalla DQ MAE, in quanto renderebbe maggiormente complessa la procedura e potrebbe causare ritardi irragionevoli. Pertanto, la DQ MAE osta «a che, in forza del diritto nazionale, l'autorità giudiziaria emittente sia tenuta a trasmettere alla persona oggetto di un mandato d'arresto europeo, prima della sua consegna alle autorità competenti dello Stato membro emittente, la decisione relativa al suo arresto e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione» (§80).

C.G. UE, 16.6.2022, D.B. – L.I. c. Nachalnik na Rayonno upravlenie, C-520/20

«L'articolo 39 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in forza della quale le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione sono tenute a dare esecuzione a una segnalazione inserita nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione riguardante un oggetto, anche qualora queste ultime nutrano dubbi sui motivi di introduzione di una siffatta segnalazione quali enunciati all'articolo 38, paragrafo 1, di tale decisione».

La questione pregiudiziale trae origine da un controverso sequestro effettuato dalle autorità bulgare sulla base di un ordine inserito del Sistema Informativo Schengen II (SIS II) dalle autorità norvegesi. Al sequestro faceva seguito la consegna. Il giudice del rinvio si domanda così se l'art. 39 della decisione SIS II (DQ 2007/533/GAI) debba essere interpretato nel senso che non consenta a una normativa nazionale di dare esecuzione a un ordine di sequestro inserito del SIS II, qualora le autorità di esecuzione nutrano dubbi sui motivi dell'inserimento.

La Corte rileva che il SIS II è fondamentale per la cooperazione di polizia e giudiziaria nel territorio UE e che una lettura sistematica della decisione SIS II conduce a ritenere che il responsabile della correttezza e veridicità dei dati ivi contenuti è esclusivamente lo Stato che li ha inseriti. Invero, l'art. 21 decisione SIS II «precisa che, prima di effettuare una segnalazione, lo Stato membro è tenuto a verificare se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustificano l'inserimento della segnalazione nel SIS II» (§44), mentre l'art. 49 prevede che lo Stato membro che effettua la segnalazione è l'unico responsabile, nonché l'unico autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito. Tale lettura sarebbe confermata dalla possibilità, concessa dall'art. 49 par. 3 decisione SIS II, per uno Stato terzo di comunicare eventuali errori o inesattezze allo Stato di segnalazione, il quale potrà, se del caso, ritirare la segnalazione. La Corte precisa, inoltre, che «come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, se, nell'ambito dell'esecuzione di una segnalazione relativa a un oggetto, le autorità dello Stato membro di esecuzione potessero rimettere in discussione la validità di una

segnalazione concernente un oggetto, per il solo fatto dell'esistenza di indizi che portano a concludere che gli obiettivi enunciati all'articolo 38, paragrafo 1, della decisione SIS II non sono stati rispettati, ciò rischierebbe di compromettere l'efficacia della cooperazione operativa fra autorità di polizia e giudiziarie in campo penale attuata ai sensi di tale decisione» (§50). Pertanto, «l'articolo 39 della decisione SIS II deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione sono tenute a dare esecuzione a una segnalazione inserita nel SIS II riguardante un oggetto, anche qualora queste ultime nutrano dubbi sui motivi di introduzione di una siffatta segnalazione quali enunciati all'articolo 38, paragrafo 1, di tale decisione» (§54).

ILP

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Oscar Calavita)

[C. Eur., 16.6.2022, De Giorgi c. Italia, 23735/19](#)

«Art. 3 - Trattamenti inumani e degradanti - Mancata indagine da parte dello Stato sui maltrattamenti di violenza domestica subiti dalla ricorrente (e dai suoi figli) per mano del marito - Passività giudiziaria delle autorità nazionali nel procedimento penale».

Il caso di specie riguarda fatti di violenza domestica e di genere agiti dal marito della ricorrente ai danni della stessa e dei figli minori. In particolare, dopo la separazione avvenuta nel 2013, tra il 2015 e il 2016 la ricorrente ha proposto numerose querele per maltrattamenti, molestie e lesioni; tutte le querele sono state archiviate, nonostante l'opposizione della persona offesa, perché non sufficientemente circoscritte e perché vi sarebbe stata dell'acredine tra gli ex coniugi; solo la querela per lesioni (depositata nel 2015) ha avuto un seguito e la prima udienza si è tenuta nel 2021. La ricorrente ha altresì presentato due querele (nel 2016 e nel 2018) per omesso versamento dell'assegno di mantenimento: ad oggi non è ancora stato incardinato un giudizio. Contestualmente alle azioni penali, la signora De Giorgi ha altresì domandato un ordine di protezione al giudice civile, il quale non le è stato accordato in quanto difettava il requisito della convivenza. La ricorrente lamenta così la violazione dell'art. 3 Cedu per una mancanza di protezione e assistenza da parte dello Stato convenuto a seguito delle violenze domestiche che le sarebbero state agite dal marito.

La Corte ricorda innanzitutto come l'art. 3 Cedu trovi applicazione quando i maltrattamenti (fisici o psicologici) raggiungono la soglia di un minimo di gravità, ricavabile da una serie di indicatori, tra i quali il sesso della vittima e la relazione tra la vittima e l'autore degli illeciti. Nel caso di specie la Corte ritiene che i comportamenti del marito abbiano raggiunto tale soglia di gravità.

La Corte richiama dunque la propria giurisprudenza che prevede che spetti alle autorità statali adottare misure per proteggere un individuo la cui integrità fisica o psicologica è minacciata da un membro della famiglia o del partner. Più nello specifico, «le obbligazioni positive che gravano in capo alle autorità ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione comprendono, in primo luogo, l'obbligo di istituire un quadro legislativo e normativo di protezione; in secondo luogo, in alcune circostanze ben definite, l'obbligo di adottare misure operative per proteggere individui specifici dal rischio di trattamenti contrari a tale disposizione e, in terzo luogo, l'obbligo di condurre un'indagine efficace su presunte accuse di tali trattamenti» (§68).

Applicando i citati principi al caso di specie, la Corte ribadisce ancora una volta che il quadro giuridico italiano, da un punto di vista astratto, è idoneo ad assicurare la tutela delle vittime contro le violenze. Tuttavia, le previsioni legislative non sempre sono

applicate all'atto pratico. I giudici di Strasburgo ritengono 1) che i carabinieri hanno agito tempestivamente a seguito delle querele presentate; 2) che tuttavia le autorità non abbiano valutato immediatamente e proattivamente il rischio di possibile sottoposizione a violenze a cui avrebbe potuto andare incontro la ricorrente; 3) che le autorità avrebbero dovuto avvedersi di tale rischio; 4) che le autorità non hanno adottato alcuna misura di protezione; 5) che le autorità non hanno condotto alcuna indagine effettiva. In relazione a quest'ultimo punto, la Corte precisa che il modo in cui le autorità hanno trattato le denunce di violenza domestica della ricorrente – in particolare il fatto che non hanno indagato efficacemente su credibili accuse di maltrattamento e non hanno garantito che l'autore fosse perseguito e punito – fa ritenere che «lo Stato sia venuto meno al suo dovere di indagare sui maltrattamenti subiti dalla ricorrente [e dai suoi figli] e che il modo in cui le autorità nazionali hanno condotto il procedimento penale nel caso di specie equivalga anche a una passività giudiziaria e non si possa dire che soddisfi i requisiti dell'articolo 3 della Convenzione» (§89).

Altra giurisprudenza:

Art. 2 (Violazione - Pestaggio a morte del marito e del figlio dei ricorrenti da parte della polizia durante le proteste di massa - Uso della forza non assolutamente necessario - Indagine inefficace): [C. Eur., 7.6.2022, Boboc e altri c. Moldavia, 44592/16](#);

Art. 2 (Nessuna violazione - Indagine efficace sulla morte del figlio dei ricorrenti - Sentenze dei tribunali nazionali non arbitrarie né affrettate - Morte di un detenuto non attribuibile alla condotta violenta degli agenti di polizia che lo scortavano - Pronto intervento immediato della polizia per assistere il detenuto dopo il suo malore imprevisto e imprevedibile, nonché ordine tempestivo di trasportarlo in una struttura medica specializzata in cure d'emergenza): [C. Eur., 7.6.2022, Kutsarovi c. Bulgaria, 47711/19](#);

Art. 3 (Violazione - Trattamento degradante inflitto al ricorrente vulnerabile in una stazione di polizia, nel corso del suo trattamento di disintossicazione, tenendolo per terra con le braccia ammanettate dietro la schiena per un'ora - Trattamento eccessivo e non reso strettamente necessario dal comportamento del ricorrente stesso - Indagine inefficace): [C. Eur., 16.6.2022, Skorupa c. Polonia, 44153/15](#);

Art. 3 (Violazione - Trattamenti degradanti - Confinamento di una famiglia di richiedenti asilo iracheni nella zona di transito di Tompa - Condizioni di vita per oltre quattro mesi di una donna incinta vulnerabile e dei suoi figli che superano la soglia di gravità – Ammanettamento, ingiustificato e che sminuisce la dignità umana, del marito e aggancio a un guinzaglio durante l'accompagnamento della moglie incinta all'ospedale) e **Art. 5 par. 1 e 4** (Violazione - Privazione illegittima di fatto della libertà

nella zona di transito - Impossibilità di chiedere un controllo giudiziario sulla legittimità della detenzione): [C. Eur., 2.6.2022, H.M. e altri c. Ungheria, n. 38967/17](#); **Art. 3** (Violazione - Espulsione immediata verso la Siria con il pretesto del rimpatrio volontario di un cittadino siriano che beneficia di una "protezione provvisoria" in Turchia - Presenza di un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 nel paese di origine, noto alle autorità nazionali - Trattamento degradante del ricorrente per aver indossato le manette durante il suo trasferimento) e **Art. 13** (Violazione - Ricorso effettivo - Le autorità nazionali non hanno permesso al ricorrente di contestare il suo allontanamento forzato prima del respingimento) e **Art. 5 par. 1, 2, e 5** (Violazione - Detenzione irregolare del richiedente dall'arresto alla frontiera all'espulsione - Nessun procedimento penale avviato per l'infiltrazione nella zona di frontiera vietata - Assenza di un procedimento di espulsione che giustifichi la detenzione - L'amministrazione ha consapevolmente nascosto al ricorrente la vera natura e lo scopo della sua detenzione al fine di facilitare il suo trasferimento in un reparto al confine con la Siria - Mancato controllo della legalità della detenzione - Impossibilità di ottenere una riparazione): [C. Eur., 21.6.2022, Akkad c. Turchia, 1557/19](#); **Art. 3** (Nessuna violazione - Espulsione - Possibile ritorno in Tagikistan di cittadini tagiki di fede islamica senza gravi e comprovati motivi di rischio di trattamento contrario all'art. 3 a causa del loro arresto in Turchia in una scuola coranica non registrata - Assenza di procedimenti penali a carico dei richiedenti - Assenza di procedimenti penali a carico dei richiedenti - Accettazione da parte dei tribunali nazionali del loro status di studenti della scuola e della loro assenza di legami con lo Stato Islamico o con un'organizzazione illegale o terroristica - Assenza di rischi di persecuzione a causa di precedenti attività politiche o sociali nel paese di origine) e **Art. 13** (Nessuna violazione - Considerazione implicita e rudimentale da parte dei giudici nazionali del rischio in caso di allontanamento a causa delle condizioni di arresto, senza conseguenze sull'efficacia del rimedio, dato il basso grado di rilevanza del presunto): [C. Eur., 21.6.2022, M.N. e altri c. Turchia, 40462/16](#); **Art. 3** (Violazione - Espulsione - Rifiuto delle guardie di frontiera di ricevere le domande d'asilo ed espulsione sommaria verso un Paese terzo, che espone i richiedenti al rischio di respingimento a catena verso il paese d'origine e di trattamenti inumani e degradanti e di tortura - Pratica sistematica di travisare le dichiarazioni dei richiedenti asilo - Obbligo dello Stato di garantire la sicurezza dei richiedenti, in particolare consentendo loro di rimanere all'interno della sua giurisdizione, in attesa dell'esame della loro domanda di protezione internazionale) e **Art. 13** (Violazione - Mancanza di un rimedio efficace per presentare reclami alle autorità nazionali) e **Art. 34** (Violazione - Ostacolo all'esercizio del diritto di domanda - Mancato rispetto del provvedimento provvisorio ai sensi dell'art. 39) e **Art. 4 Protocollo IV** (Violazione - Espulsione

collettiva di stranieri attraverso una politica più ampia di rifiuto d'ingresso, senza tenere conto dell'intenzione dei richiedenti di chiedere protezione internazionale): [C. Eur., 30.6.2022, A.B. e altri c. Polonia, 42907/17](#);

Art. 3 (Violazione - Espulsione - Rifiuto delle guardie di frontiera di ricevere le domande d'asilo ed espulsione sommaria verso un Paese terzo, che espone i richiedenti al rischio di respingimento a catena verso il paese d'origine e di trattamenti inumani e degradanti e di tortura - Pratica sistematica di travisare le dichiarazioni dei richiedenti asilo - Obbligo dello Stato di garantire la sicurezza dei richiedenti, in particolare consentendo loro di rimanere all'interno della sua giurisdizione, in attesa dell'esame della loro domanda di protezione internazionale) e **Art. 4 Protocollo IV** (Violazione - Espulsione collettiva di stranieri attraverso una politica più ampia di rifiuto d'ingresso, senza tenere conto dell'intenzione dei richiedenti di chiedere protezione internazionale) e **Art. 13** (Violazione - Mancanza di un rimedio efficace): [C. Eur., 30.6.2022, A.I. e altri c. Polonia, 39028/17](#);

Art. 5 par. 1 (Violazione - Detenzione illegale, derivante da una condanna risultante da un procedimento manifestamente contrario alle disposizioni o ai principi dell'articolo 6) e **Art. 6 par. 1** (Violazione - Equo processo - Condanna in assenza dopo che non sono stati notificati personalmente gli atti del procedimento penale e impossibilità di ottenere un nuovo accertamento del merito della causa - La mancata comunicazione alle autorità di un cambiamento di indirizzo e la permanenza all'estero per un periodo prolungato non equivalgono a una rinuncia inequivocabile al diritto di comparire e di difendersi o a sottrarsi alla giustizia): [C. Eur., 7.6.2022, Yeger c. Turchia, 4099/12](#);

Art. 5 par. 1 lett. e (Nessuna violazione - Persone incapaci di intendere e di volere - La reclusione obbligatoria per circa tre anni è giustificata dal persistente disturbo mentale del richiedente, accertato sulla base di una perizia medica obiettiva - Il carattere minore di un reato non è determinante nell'esaminare la conformità della privazione della libertà di una persona con l'art. 5 § 1 (e) - Presa d'atto del dibattito interno attualmente in corso su una riforma globale del sistema delle misure preventive e dei suoi obiettivi): [C. Eur., 21.6.2022, P.W. c. Austria, 10425/19](#);

Art. 5 par. 4 (Violazione - Le autorità nazionali non hanno garantito un riesame periodico a intervalli regolari per verificare la necessità di mantenere un giovane in un collegio socio-pedagogico - Assenza di un riesame giudiziario periodico automatico nel diritto interno) e **Art. 13** (Violazione - Mancanza di un ricorso effettivo - Decisione di collocare il ricorrente principalmente per punire il suo comportamento ritenuto deviante - Interesse superiore del minore non analizzato dalle autorità - Procedure prive di garanzie proporzionate alla gravità dell'ingerenza e agli interessi in gioco - Assenza di misure volte a facilitare il riavvicinamento tra la madre e il figlio e ad

adattare la situazione individuale di quest'ultimo): [C. Eur., 7.6.2022, I.G.D. c. Bulgaria, 70139/14](#);

Art. 6 par. 1 e 3 (Nessuna violazione - Equità generale del procedimento, nonostante le restrizioni all'accesso dei ricorrenti a un avvocato, senza un motivo valido, durante la fase delle indagini preliminari, e l'utilizzo di dichiarazioni rese dai ricorrenti e dai coimputati senza la presenza di un avvocato - Applicazione di uno scrutinio molto rigoroso): [C. Eur., 7.6.2022, Kohen e altri c. Turchia, 66616/10](#);

Art. 6 par. 1 e 3 let. c (Nessuna violazione - Equo processo - Il procedimento avanti il giudice pre-processuale che conferma la decisione di rinvio a giudizio non indebolisce la posizione del ricorrente a tal punto da rendere ingiusto il successivo processo penale a suo carico fin dall'inizio): [C. Eur., 14.6.2022, Alexandru-Radu Luca c. Romania, 20837/18](#);

Art. 6 par. 1 (Violazione - Processo iniquo - Condanna del ricorrente per ribellione basata unicamente su dichiarazioni di agenti di polizia, tra cui quelli che gli avevano inflitto trattamenti degradanti riconosciuti dal Governo - Corte d'appello che ha limitato la portata della dichiarazione unilaterale del Governo - Dichiarazione relativa all'art. 3 che impone ai tribunali nazionali di esaminare con estrema cautela le accuse di ribellione e di accertare tali fatti con certezza): [C. Eur., 28.6.2022, Boutaffala c. Belgio, 20762/19](#);

Art. 6 par. 1 (Nessuna violazione - L'equità complessiva del procedimento penale non è irrimediabilmente pregiudicata dall'assenza di un avvocato di propria scelta durante le prime ore di detenzione - quo processo - Esame dei testimoni - Assenza di arbitrarietà nel rigetto della richiesta di ammissione come prova della lista dei testimoni da chiamare a difesa - Assenza di motivazioni nel verdetto della giuria controbilanciata dalla possibilità per il richiedente di scegliere tra il processo con giuria o con un giudice professionista e da garanzie concrete durante l'intero procedimento - Assenza di motivazioni per dichiarare inammissibile il ricorso del richiedente su questioni di diritto in particolari circostanze del caso): [C. Eur., 30.6.2022, Rusishvili c. Georgia, 15269/13](#);

Art. 8 (Nessuna violazione - Corrispondenza - Vita privata - Divulgazione legittima e proporzionata di una conversazione telefonica intercettata tra il ricorrente Primo Ministro e il sindaco su una questione di interesse pubblico, nonostante l'impatto sulla reputazione del ricorrente tra i colleghi): [C. Eur., 14.6.2022, Algirdas Butkevicius c. Lituania, 70489/17](#);

Art. 8 (Nessuna violazione - Vita privata - Domicilio - Corrispondenza - Perquisizione sproporzionata di locali commerciali e sequestro di una grande quantità di documenti e file elettronici nel corso di un "blitz all'alba" da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione a una possibile violazione del diritto della

concorrenza - Garanzie di diritto interno pertinenti, tra cui l'autorizzazione giudiziaria preventiva e il successivo controllo giurisdizionale - Garanzie procedurali sufficienti a controbilanciare l'ampio potere discrezionale conferito ai funzionari nella fattispecie - Margine di apprezzamento): [C. Eur., 23.6.2022, Nuamenko e Sia Rix Shipping c. Lettonia, 50805/14](#);

Art. 10 (Violazione - Libertà di espressione - Mancanza di proporzionalità della pena detentiva inflitta a un ex terrorista per le sue lodi agli autori degli attentati di Parigi del 2015, trasmesse alla radio e su Internet pochi mesi dopo - Prevedibilità della legge - Dibattito di interesse generale - Valutazione delle osservazioni da parte dei giudici alla luce del tono generale dell'intervista - Istigazione indiretta all'uso della violenza terroristica nel contesto dei recenti attentati omicidi - Mezzi di diffusione delle osservazioni suscettibili di raggiungere un vasto pubblico - Motivazione pertinente e sufficiente della sanzione - Necessaria risposta delle autorità alle osservazioni, formulate con piena consapevolezza del contesto, che potevano costituire una minaccia per la coesione nazionale e la pubblica sicurezza): [C. Eur., 23.6.2022, Rouillan c. Francia, 28000/19](#);

Art. 14 (Violazione - Discriminazione - Vita - Motivi omofobici alla base di un omicidio che non costituiscono un'aggravante legale e non hanno alcun effetto misurabile sulla sentenza di condanna) e **Art. 46** (Misure generali - Problema sistemico - Lo Stato convenuto deve garantire che le aggressioni omofobiche violente - in particolare quelle mortali - siano trattate come aggravate dal punto di vista penale, nel pieno rispetto dell'art. 7, che impone di non interpretare il diritto penale in modo estensivo a danno dell'imputato): [C. Eur., 14.6.2022, Stoyanova c. Bulgaria, 56070/18](#);

Art. 4 protocollo VII (Violazione - Diritto a non essere giudicati o puniti due volte - Duplicazione di procedimenti, attraverso una sanzione amministrativa e un procedimento penale per la costruzione di muri in pietra in violazione della licenza edilizia, non sufficientemente collegati nella sostanza e nel tempo per far parte di un insieme coerente e proporzionato - Procedimento penale sufficientemente separato da un'altra sanzione amministrativa annuale per la continuazione dell'infrazione - Sanzioni amministrative di natura penale, data la potenziale gravità, la mancanza di un limite massimo e l'elemento di punizione): [C. Eur., 16.6.2022, Goulandris e Vardinogianni c. Grecia, 1735/13](#).